

Barometro delle libertà: Veneto

Di Giuseppe Portonera

Per la nota metodologica vedi *paper* “Nota di aggiornamento del barometro delle libertà: Italia” ([PDF](#)). Per dar conto delle ulteriori sfumature – in senso espansionistico o riduzionistico – registrate a livello regionale, si è scelto di introdurre anche i punteggi decimali.

Giuseppe Portonera è Fellow dell’Istituto Bruno Leoni.

ORDINANZA N. 151 DEL 12 NOVEMBRE 2020

Diritto al lavoro e attività economiche

ITALIA: 3

VENETO: 2,5

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 all’orario di fine esercizio, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all’interno che all’esterno dei locali.

Nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, nonché ogni tipo di attività di commercio, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole.

È fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati locali e contadini, se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un piano speciale per garantire il distanziamento e il divieto di assembramento.

È in ogni caso vietato lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 alle ore 18, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere, sia all’interno che all’esterno dei locali.

Libertà di circolazione e di movimento; attività all’aperto

ITALIA: 2,5

VENETO: 2

L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina

per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro.

L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico.

	Italia (DPCM3 novembre 2020)	Veneto (ord. 12 novembre 2020)
Movimento	2,5	2
Riunione	2	2
Culto	4	4
Istruzione	4	4
Lavoro	3	2,5
Salute	5	5
Privacy	3	3
PA	4	4
TOTALE	27,5	26,5